

Sindaco del Comune
di Carlazzo
Via Val Cavargna, 38
22010 CARLAZZO (CO)

OGGETTO: Accesso alle delibere del Consiglio comunale da parte di un cittadino residente.

Il sindaco di un comune lariano – a fronte della richiesta avanzata da un cittadino residente per ottenere copia delle delibere comunali dal 30.6.2006 al 31.3.2010 (compresa copia dei documenti di approvazione del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo) al fine di analizzare le posizioni di indirizzo e controllo politico amministrativo esistenti all'interno del consiglio comunale – ha chiesto di conoscere se ad avviso di questa Commissione una siffatta istanza sia accoglibile, stante l'assenza di un interesse personale e concreto del cittadino, configurandosi in sostanza un caso di controllo generalizzato da ritenere vietato ai sensi della legge n. 241/90.

E' noto che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art 22 della legge n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 12/04/2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12/10/2001, n. 1133).

In conformità all'orientamento espresso da questa Commissione (e da cui non v'è motivo di discostarsi), nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel comune il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 – che in effetti richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto – bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente.

Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, che nella specie non risultano né dedotti né sussistenti.

Sindaco del Comune di Mezzegra
Via F.lli Brentano n 49
22010 MEZZEGRA (CO)

OGGETTO: Accesso al registro di protocollo da parte di un consigliere comunale

Il Sindaco di un comune lariano ha manifestato dubbi sull'accogliibilità dell'istanza di un consigliere comunale – diretta ad ottenere l'accesso al registro di protocollo generale del comune dal 7.6.2009 in poi per visionare con cadenza mensile la corrispondenza in entrata e in uscita – stante la natura generalizzata della richiesta rivolta a conoscere tutta la corrispondenza del comune.

La Commissione ritiene che, ancorché anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002), nella fattispecie l'istanza non appare inammissibile per genericità atteso che il registro generale di protocollo costituisce di per sé documento autonomo – come tale suscettibile di accesso – dalla lettura del quale il consigliere comunale potrà acquisire tutte le informazioni che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U. n. 267/2000 ha diritto di conoscere per poi, eventualmente, richiedere l'accesso a specifici documenti.

Comune di Velletri

Commissione.liquidazione@comune.velletri.rm.it

OGGETTO: Dichiarazione di dissesto finanziario di Comune. Accesso del consigliere comunale agli atti di accertamento della massa passiva.

La Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Velletri – dichiarato in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL – ha chiesto a questa Commissione se il Consigliere comunale, in virtù del suo mandato, abbia titolo ad accedere agli atti dell'Organo di liquidazione del Comune e, in caso positivo, se la copia degli atti richiesti possa avvenire prima della formazione del piano di rilevazione della massa passiva e dietro corresponsione dei costi di riproduzione.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *“diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, sent. 22.05.2007, n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire

la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso della *password* di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

Tutto ciò premesso in ordine alla giurisprudenza formatasi sull'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, questa Commissione è dell'avviso che la fattispecie sottoposta al suo esame non rientri fra quelle nei confronti delle quali il consigliere comunale possa esercitare le facoltà inerenti al suo ufficio.

Infatti, l'ampia legittimazione all'accesso del consigliere comunale quale disciplinata dall'art. 43, TUEL è correlata all'esercizio delle ordinarie funzioni del *munus* pubblico da questi rivestito nei riguardi dell'attività istituzionale dell'ente locale.

L'attività che, invece, nasce dalla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale – che si ha nei casi in cui “l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte...” – è un'attività straordinaria che non appartiene più agli organi di governo dell'ente locale, ma ad un organo straordinario di liquidazione che procede alla rilevazione della massa passiva (art. 254) e al piano di estinzione delle passività (art. 256) sottoposti all'approvazione del Ministro dell'interno.

Essa è, dunque, un'attività non ricollegabile a quella istituzionale dell'ente sulla quale il consigliere comunale possa esercitare il diritto di accesso in virtù del proprio *munus* pubblico ex art. 43 del TUEL. Proprio in quanto non rientrante nell'ordinaria attività istituzionale dell'ente locale, il consigliere comunale non può nemmeno accedere agli atti in cui si sviluppa l'attività dell'organo straordinario di liquidazione ricorrendo alla pur ampia legittimazione che l'art. 10 dello stesso TUEL riconosce al semplice cittadino-residente. Tale ultima disposizione presuppone, infatti, che il diritto di accesso venga esercitato nei confronti di atti e documentazione che siano espressione dell'ordinaria attività amministrativa dell'ente locale.

Ne deriva che l'accesso agli atti della Commissione Straordinaria di liquidazione può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 a chi sia titolare di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, il che, nella fattispecie, non sussiste.

Cons.
Via
83038 MONTEMILETTO (AV)

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale al protocollo informatico del Comune.

Il consigliere comunale chiede il parere di questa Commissione in ordine al diniego opposto dal Comune di Montemiletto (AV) alla sua richiesta di accesso al protocollo informatico del predetto Comune.

Questa Commissione ritiene, a conferma di un orientamento ormai consolidato, che il diniego di accesso in oggetto sia illegittimo.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *“diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale”.

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez.V, 22.05.2007, n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire

la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso della *password* di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

La domanda di accesso deve, pertanto, essere accolta.

Sig.
Via
80131 NAPOLI

OGGETTO: Accesso ad atti relativi a provvedimento disciplinare. Fattispecie

Il Sig. – dirigente di una società che opera nel trasporto pubblico locale e che è a sua volta controllata al 100% da una società capogruppo partecipata totalitariamente dalla Regione Campania – è stato destinatario di un provvedimento disciplinare della società dalla quale dipende, provvedimento al quale non sarebbe estranea, a suo dire, anche la società pubblica capogruppo. Chiede a questa Commissione se può rivolgersi alla sua società, ed eventualmente alla società capogruppo, per accedere agli atti relativi al provvedimento disciplinare subito.

Non c'è dubbio che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90 il Sig. essendo titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, ha il diritto di accedere alla documentazione relativa al provvedimento disciplinare comminatogli, anche in prospettiva di tutelare i propri interessi giuridici,

Meno pacifico è se l'interessato possa richiedere l'accesso alla società dalla quale dipende e che formalmente ha adottato la misura disciplinare. Ma anche a tale quesito si ritiene di poter dare risposta affermativa, atteso che la società in questione opera nel settore pubblico in virtù di un contratto di servizio che la lega ad un'altra società pubblica (capogruppo) interamente partecipata dalla Regione Campania, per cui sembra nella specie potersi applicare il disposto dell'art. 22, comma 1, lett. e), legge n. 241/90 che configura come "pubblica amministrazione" anche il soggetto privato "limitatamente alla sua attività di pubblico interesse" (nella specie, trasporto pubblico).

archivio@comune.bracciano.rm.it
Comune di Bracciano
Dipartimento Amministrativo
Dott.

OGGETTO: Regolamento sull'accesso.

Con e-mail del 29 aprile scorso il Comune di Bracciano (RM) ha inviato una bozza di regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo il parere di questa Commissione in proposito.

In via generale osserva la Commissione che la bozza è particolarmente articolata, ed offre un quadro completo della disciplina del settore, opportunamente esponendo in un unico contesto la speciale disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi del Comune, di competenza dell'ente locale, e le discipline generali sia della tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali sia dell'accesso all'informazione ambientale, di competenza dello Stato.

Premesso che la Commissione si astiene dal formulare osservazioni sul Titolo III della bozza, dal momento che la tutela della riservatezza rientra nella distinta competenza del Garante per la protezione dei dati personali, per quanto riguarda, in particolare, le singole disposizioni si suggerisce:

all'art. 38, 3: di sostituire "direzione" con un termine attuale, ad esempio "dipartimento";

all'art. 39, 1: di eliminare la poco chiara estensione agli "associati";

all'art. 41, 1, a): di precisare che il segreto di Stato è attualmente disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento approvato con d.P.C.M. 08.04.2008 (G.U. 16.04.2008);

all'art. 41, 8, c): di precisare che l'esclusione dell'accesso ai fascicoli personali dei dipendenti non si applica – ovviamente – al dipendente che chieda di accedere al fascicolo proprio;

all'art. 48, 4: di tenere presente che non esiste più un accesso limitato *ex lege* alla sola visione e che pertanto anche l'accesso informale consente l'estrazione di copia, ferma restando in ogni caso la facoltà del richiedente di limitarsi alla semplice visione; all'art. 50, 2: di precisare che ai sensi dell'art. 10, 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il differimento dell'accesso va disposto dal sindaco.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato OO.PP.
Lombardia e Liguria
Piazzale Moranti, 1
20121 MILANO

OGGETTO: Accesso ad atti progettuali

Con riferimento alla nota 13 aprile 2010 n. 4703, al fine dell'espressione del richiesto parere, si prega di trasmettere copia della domanda d'accesso presentata dalla Società in questione, con gli eventuali allegati, precisando se la Società stessa abbia partecipato al procedimento relativo all'appalto dell'intervento edilizio in questione.

Dott.
Provincia di Ancona
Settore II
Area risorse umane, organizzazione e
avvocatura
Via Ruggeri, 5
60133 ANCONA

OGGETTO: Accesso dei consiglieri provinciali alle rilevazioni dei servizi della polizia provinciale.

La Provincia di Ancona ha comunicato che un consigliere provinciale ha chiesto di accedere alla rilevazione, per i mesi luglio, agosto, settembre, ottobre 2009, e per tutto il personale della polizia provinciale:

- 1) dei turni di servizio;
- 2) delle timbrature delle presenze effettuate con il badge negli orologi marcatempo;
- 3) delle presenze attestate mediante fogli di presenza a rilevazione manuale.

Sulla suddetta richiesta è stato chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo questa Commissione, considerato che la richiesta suddetta aveva per oggetto diretto dati personali, con nota del 16 marzo 2010 ha ritenuto di dover acquisire in proposito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Il Garante, con nota del 6 aprile 2010, ha espresso l'avviso:

1) che l'art. 59 del Codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) fa salve espressamente le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali; e quindi fa salva anche la specifica disposizione dell'art. 43, comma 2, del testo unico 18 agosto 2000 n. 267, che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali *“il diritto ad ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*;

2) che pertanto a detti consiglieri deve essere consentito l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei loro compiti di valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza dei rispettivi Consigli e di promuovere, anche nell'ambito dei Consigli stessi, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti;

3) che, in questo quadro, spetta alle Amministrazioni interessate accertare se la richiesta di accesso sia effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere comunale o provinciale, fermo restando il dovere di questi ultimi di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità pertinenti al mandato e di rispettare sia il vincolo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge sia il divieto di divulgazione di dati personali.

Da tale avviso questa Commissione non ha alcun motivo di discostarsi.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Unità sanitaria locale Roma-E –
Ospedale oftalmico di Roma

Fatto

Il signor, in data 13.7.2009, figlio della signora, deceduta in data 20 dicembre 2008 presso il Pronto soccorso del Santo Spirito, rivolgeva all'Ospedale Oftalmico di Roma la richiesta di accedere ai documenti dai quali risultasse il nome, il cognome, la qualifica ed il codice fiscale di coloro che avevano assistito la di lui madre, priva di coscienza nella fascia oraria compresa tra le 13.30 e le 15.40 (ora di arrivo dell'ambulanza del 118 dell'Ospedale Santo Spirito) del 20.12.2008, nella sala di attesa al primo piano presso il predetto Ospedale oftalmico, nonché alla cartella clinica dell'Ospedale S. Spirito, dolendosi di gravi irregolarità nella gestione del soccorso apprestato alla madre dell'odierno ricorrente.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor, in data 2.5.2010 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, perché venisse dichiarata l'illegittimità del diniego dell'accesso a tali documenti.

La Direzione sanitaria dell'Azienda Unità sanitaria locale Roma-E, cui fa capo l'Ospedale Oftalmico di Roma, in data 14.5.2010, inviava una memoria nella quale rappresentava di aver consentito l'accesso a tutta la documentazione richiesta dal ricorrente, ad esclusione della cartella clinica del S. Spirito contenente il referto autoptico relativo alla madre del ricorrente, detenuta dal predetto Ospedale.

Diritto

Il ricorso è inammissibile per l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sul gravame, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

L'Azienda Unità sanitaria locale Roma-E non è né un'amministrazione statale, né centrale, né periferica, facendo capo alla Regione Lazio.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso, in ragione della propria incompetenza, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90..

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Maresciallo A.S. UPS dei Carabinieri

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia dei Carabinieri di Torre
Annunziata

Fatto

Il Maresciallo A.s. UPS dei Carabinieri avendo impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il rapporto informativo redatto nei suoi confronti in data 26.1.2009 dal Comando della Compagnia dei Carabinieri di Torre Annunziata, relativo al periodo 30.09.2008 – 31.12.2008, nonché della nota notificatagli in data 3.12.2009 con cui l'Amministrazione della Difesa gli aveva comunicato l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura di conferimento della qualifica di "luogotenente" per l'aliquota del 31.12.2008 – in data 21.1.2010, formulava istanza di accesso agli atti, per acquisire, tra l'altro, i documenti attestanti il periodo di servizio effettivamente prestato dal ricorrente presso la Stazione dei Carabinieri di Torre Annunziata e dall'allora superiore Comandante di Compagnia, Capitano, nell'arco di tempo compreso fra il 30.9.2008 ed il 31.12.2008, al fine di acquisire ogni elemento utile alla sua difesa in sede giustiziale.

Il Comando della Compagnia di Torre Annunziata, con nota del 12.2.2010, accoglieva la predetta istanza di accesso.

Il Maresciallo A.s. UPS dei Carabinieri, avendo rilevato la mancanza, tra i documenti trasmessi dall'Amministrazione di quelli attestanti il periodo di servizio effettivamente prestato dal ricorrente presso la Stazione dei Carabinieri di Torre Annunziata e dall'allora superiore Comandante di Compagnia, nell'arco di tempo compreso fra il 30.9.2008 ed il 31.12.2008, riproponeva in data 3.3.2010 l'istanza di accesso a tali documenti.

In data 1.4.2010, l'Amministrazione, con nota a firma del Cap., Comandante della Compagnia di Torre Annunziata, nonostante avesse precedentemente accolto integralmente la prima istanza di accesso, rigettava l'istanza di accesso del 3.3.2010, sul rilievo che i documenti richiesti fossero sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90, in quanto afferenti la vita professionale dell'autore della nota.

Il ricorrente, con atto del 26.4.2010, si è rivolto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per ottenere il riesame della determinazione adottata dall'Amministrazione sulla sua istanza di accesso, assumendo che la conoscenza del documento richiesto sarebbe decisiva ai fini della decisione del presidente della Repubblica sul ricorso straordinario, dal momento che, qualora dovesse emergere che il Capitano ed il Maresciallo, nell'arco di tempo compreso tra il 30.9.2008 ed il 31.12.2008, hanno prestato servizio nell'ambito della stessa struttura per meno di 60 giorni, non si potrebbe escludere la sussistenza dell'obbligo di astensione dal giudizio in capo al Capitano, ai sensi della legge n. 1965/62 e del d.P.R. n. 213/2002, come modificato dal d.P.R. n. 164/2008

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

E' indubbio che il ricorrente vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, in considerazione della sua esigenza di curare il suo interesse giuridicamente rilevante dedotto in sede di proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, esigenza cui l'ordinamento giuridico attribuisce una consistenza tale da garantire comunque l'accesso in questione, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Autorità a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione Italia Nostra

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Fatto

L'Associazione Italia Nostra, con nota del 5.10.2009, rivolgeva al Direttore Generale del Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Soprintendente al Polo Museale di Roma presso lo stesso Ministero un'istanza di accesso al fine di ottenere il rilascio di copia della documentazione relativa alla mostra "I capolavori della Galleria Borghese", organizzata dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con particolare riferimento alla relazione e/o al progetto scientifico e culturale, all'elenco dei nomi dei curatori ed alla lista delle opere che la Galleria Borghese avrebbe concesso in prestito.

La richiesta era motivata con riferimento alla necessità di dare attuazione al primario scopo statutario dell'associazione volto a tutelare ed a valorizzare il patrimonio culturale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 42/2004 ed all'interesse concreto a conoscere le modalità di concessione in prestito delle opere d'arte della Galleria Borghese per la mostra in questione che avrebbe avuto luogo in Giappone, anche al fine di poter valutare il rispetto di tutte le norme che disciplinano la tutela e la conservazione delle predette opere.

Con nota del 15 ottobre 2009 il Direttore Generale del Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rigettava l'istanza di accesso, sul rilievo dell' inammissibilità delle istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazione e della carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

In data 28 ottobre 2009 l'Associazione Italia Nostra adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 16 novembre 2009 la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea inviava una memoria, nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso, negando che dal provvedimento di autorizzazione ai prestiti per mostre od esposizioni in Italia o all'estero possa derivare un pregiudizio agli interessi rientranti nello scopo dell'associazione ricorrente tale da legittimare una generalizzata richiesta di partecipazione ai relativi procedimenti.

L'Amministrazione richiamava, inoltre, un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine ad un'istanza di accesso presentata dall'associazione ricorrente concernente gli atti relativi all'appalto concorso per gli ascensori del complesso monumentale del Vittoriano, con cui l'avvocatura si era pronunciata in senso favorevole al rigetto dell'istanza.

La Commissione, riunitasi in data 24.11.2009, ritenendo opportuno acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamato dall'Amministrazione nella memoria del 16 novembre 2009, invitava quest'ultima ad inviare alla Commissione il parere di cui in motivazione.

Il Ministero per i Beni e le attività culturali, in data 11.12.2009, inviava alla Commissione il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in questione.

La Commissione, rilevata l'incongruenza tra le argomentazioni svolte dall'Avvocatura Generale dello Stato nel parere in questione ed il rigetto dell'istanza di accesso contestato con il presente ricorso, in cui non viene in rilievo la cosiddetta informazione ambientale, riteneva opportuno acquisire copia della nota con la quale l'Amministrazione aveva chiesto il parere *de quo*.

Successivamente l'Amministrazione inviava quanto richiesto dalla Commissione.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

La richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato si riferisce ad un'istanza di accesso all'iter approvativo del progetto realizzato, relativo all'appalto concorso primo stralcio degli ascensori esterni al "Vittoriano", nonché alla documentazione con particolare riferimento anche ai progetti alternativi esistenti e/o a quelli ritenuti idonei presso le competenti sedi di valutazione.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha preliminarmente escluso che l'istanza di accesso avanzata da Italia Nostra, sulla quale era stato richiesto il suo parere, soddisfacesse la condizione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) numero 6 del d.lgs. n. 195/2005 che correla l'informazione ambientale in ordine a siti ed edifici di interesse culturale alla loro influenzabilità dallo stato degli elementi dell'ambiente indicati al punto 1 (aria, acqua, l'atmosfera, il territorio, i siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi e le interazioni tra questi elementi).

Pertanto, si è ritenuto che l'istanza di accesso non poteva essere accolta, ai sensi del d.lgs. n. 195/2005.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso anche l'avviso che la stessa istanza non fosse meritevole di accoglimento neanche alla stregua della disciplina generale in materia di accesso dettata dall'art. 22 della legge n. 241/90, essendo priva della motivazione richiesta dalla legge e non essendo sorretta da alcun interesse attuale e concreto alla conoscenza della documentazione richiesta.

Le considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato non appaiono utilmente invocabili per giustificare il rigetto dell'istanza di accesso di cui al presente ricorso.

In primo luogo è indubbio che nel caso di specie non viene in rilievo il diritto alla cosiddetta informazione ambientale, posto che viene in rilievo l'interesse dell'associazione ricorrente ad acquisire documentazione inerente un evento di natura squisitamente culturale (mostra in Giappone di capolavori della Galleria Borghese).

Né può valere l'argomento dell'insussistenza di un interesse attuale e concreto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ove si consideri che tra le finalità statutarie dell'associazione ricorrente figura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 42/2004.

La giurisprudenza amministrativa richiamata dall'Amministrazione se vale ad escludere che Italia Nostra, in quanto associazione ambientalista, sia legittimata ad agire in giudizio per far valere interessi di valenza meramente urbanistica, non comporta di per sé il disconoscimento dell'ulteriore finalità statutaria di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale che connota l'associazione ricorrente.

Non appare nemmeno condivisibile il rilievo che con l'istanza di accesso in questione l'associazione ricorrente intenderebbe esercitare un sindacato generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, ove si consideri che i documenti richiesti si riferiscono ad una specifica iniziativa culturale chiaramente individuata dalla ricorrente.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura Generale presso la Corte di Appello di
Firenze

Fatto

Il signor Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Pistoia, in data 4.3.2010 presentava istanza di accesso agli atti del procedimento sfociato nella sua rimozione dalle funzioni di responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

La Procura generale presso la Corte di Appello di Firenze, con nota del 16.3.2010, notificatagli in data 25.3.2010, accoglieva l'istanza di accesso limitatamente agli atti aventi rilevanza giuridica esterna.

In data 25.3.2010 il signor presentava un'ulteriore istanza con la quale chiedeva all'amministrazione di precisare le ragioni inesprese della limitazione dell'accesso opposta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

Con nota del 31.3.2010 l'Amministrazione giustificava il proprio accoglimento parziale dell'istanza di accesso dell'odierno affermando che il signor, in qualità di soggetto interessato al procedimento in questione, avrebbe diritto ad accedere a tutti gli atti che lo riguardano, ad eccezione degli atti interlocutori, interni all'Amministrazione e privi di rilievo giuridico esterno.

In data 22.4.2010 il signor ricorreva dinanzi alla Commissione per ottenere l'accesso a tutti gli atti del procedimento conclusosi con la sua rimozione dalle funzioni di responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

Con nota del 13 maggio 2010 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze comunicava di aver consentito l'accesso anche ad una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia diretta al Comando Carabinieri della Regione Toscana datata 29.5.2008.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il ricorrente, quale destinatario degli effetti del provvedimento di rimozione dalle funzioni di responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, ha diritto ad accedere a tutti gli atti e documenti endoprocedimentali, ivi compresi i documenti senza rilevanza esterna (documenti pienamente accessibili, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90), senza necessità di motivare il suo interesse all'accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

PQM

PLENUM 25 MAGGIO 2010

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: R.P.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Roma – Municipio V

Fatto

Il signor R.P., in data 11 marzo 2010, in qualità di controinteressato all'istanza di accesso agli atti avanzata dal signor G.L. al Municipio V di Roma, in data 13.1.2010 (avente ad oggetto documenti relativi ad un immobile adiacente a quello di proprietà dell'accedente), si opponeva all'accoglimento della predetta istanza di accesso.

In data 30 marzo 2010 il Dirigente dell'ufficio comunale che detiene i documenti in questione accoglieva l'istanza di accesso in questione.

In data 13 maggio 2010 il signor R.P. adiva la Commissione dell'accesso ai documenti amministrativi sollecitando il riesame delle determinazioni adottate dall'amministrazione sull'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso è inammissibile in ragione dell'incompetenza della Commissione.

La competenza a riesaminare le determinazioni adottate da un'amministrazione comunale in materia di accesso spetta al difensore civico territorialmente competente, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Tale competenza deve esser ritenuta tuttora operante, nonostante il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera a) della legge n. 191/2009 (c.d. legge finanziaria 2010) che ha imposto ai comuni la soppressione della figura del difensore civico comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 2/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 42/2010, che fa decorrere l'applicazione dell'art. 2, comma 186, lettera a) della legge finanziaria 2010 dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 42/2010.

A partire da tale data la competenza passerà in capo al difensore civico regionale.

PQM

La Commissione, ritenuta la propria incompetenza, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza

Fatto

Il signor, dipendente del Ministero dell'Interno, in data 27 febbraio 2010 rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza un'istanza diretta a conoscere quali provvedimenti disciplinari erano stati adottati nei confronti di altro appartenente alla stessa Pubblica Amministrazione (Ispettore

In data 24 marzo 2010 la sua istanza veniva rigettata per difetto di motivazione.

Successivamente, in data 24 marzo 2010, il signor, reiterava la precedente istanza, precisando di non essere interessato a conoscere lo stato dei procedimenti penali o disciplinari concernenti altri dipendenti, ma solo ad accedere alla comunicazione all'Amministrazione delle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Lucca – sezione distaccata di Viareggio aveva rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente, confermando la sentenza assolutoria emessa nei confronti del signor, per mancanza della prova della sussistenza del fatto (ex art. 530 capoverso, c.p.p.), all'esito di un procedimento penale scaturito da una querela sporta dall'Ispettore.

L'interesse ad accedere al predetto documento consisterebbe nell'esigenza di poter determinare una data certa alla quale ancorare la conoscenza legale, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, della sentenza in questione, in funzione dell'esercizio del diritto di difesa del ricorrente in relazione al procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti dall'Amministrazione.

In data 6 maggio 2010 il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'ostensione del documento richiesto.

In data 18 maggio 2010 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ricostruiva la vicenda dell'esercizio del diritto di accesso in questione, allegando copia della nota di trasmissione da parte della Questura di Avellino al Dipartimento della Pubblica sicurezza della sentenza *de qua* pervenuta al predetto Dipartimento in data 19 agosto 2009, data risultante dal timbro di posta in entrata.

Diritto

Si deve ritenere sostanzialmente cessata la materia del contendere, per aver l'Amministrazione implicitamente ritenuto la fondatezza dell'istanza di accesso del ricorrente, nei termini precisati in data 24.3.2010, come risulta dall'allegazione della nota di trasmissione da parte della Questura di Avellino al Dipartimento della Pubblica sicurezza della sentenza n. 5/2009 del Tribunale di Lucca – Sezione distaccata di Viareggio pervenuta al predetto Dipartimento in data 19 agosto 2009, data risultante dal timbro di posta in entrata (allegato n. 2 alla nota dell'Amministrazione).

PQM

PLENUM 25 MAGGIO 2010

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere, demandando alla Segreteria di trasmettere al ricorrente copia dell'allegato 2) alla memoria dell'Amministrazione del 18.5.2010.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione regionale delle Dogane per il Lazio e l'Umbria

Fatto

..... ha ricevuto il provvedimento prot. n. 11980 del 27 marzo con il quale l'amministrazione resistente ha comunicato di non potere accogliere la richiesta di ripristino delle prerogative di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di avere chiesto un parere alla competente struttura centrale, in merito alle disposizioni normative applicabili al caso di specie.

Il ricorrente, dopo essere stato confermato quale RLS, ha chiesto, con istanza dell'11 marzo u.s. sollecitata il 14 aprile u.s. di potere accedere al parere citato nella nota su indicata. Specifica il ricorrente che poiché la richiesta di ripristino della casella di posta elettronica, disabilitata alla scadenza del mandato, risale al 13 novembre 2009, intende conoscere se la sua riattivazione ritardata sia da ascrivere al citato parere.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 18 maggio, ha comunicato che il chiesto documento non è mai stato reso dalla struttura centrale poiché, nel frattempo, si è proceduto al rinnovo ed alla individuazione del ricorrente quale di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Afferma, infine, l'amministrazione resistente di avere informato il ricorrente, in data, 6 maggio u.s. che il chiesto documento è inesistente.

Diritto

L'amministrazione resistente ha comunicato che il chiesto documento è inesistente perché la struttura centrale non ha mai provveduto ad emetterlo. Pertanto, poiché, ai sensi dell'art. 2 del d. P.R. n. 184 del 2006, il diritto di accesso si esercita "con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione", il presente ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile e osserva che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque informare il ricorrente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Oggebbio

Fatto

Il ricorrente, in qualità di confinante con l'immobile di proprietà del sig., ha chiesto al comune resistente, di potere accedere ai documenti amministrativi edilizi dell'immobile sito in via Motiva, infatti il ricorrente che il controinteressato ha costruito un muro di contenimento alto metri 1,80 in una zona vincolata che si trova nel terreno del ricorrente.

Il comune resistente, con provvedimento del 12 marzo u.s. ha negato l'accesso ai chiesti documenti perché il ricorrente, non residente nel comune resistente, non è titolare dell'interesse ad accedere ai chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

La legge n. 241 del 1990, art. 25 stabilisce che la scrivente Commissione è competente a riesaminare i provvedimenti di diniego, espresso o tacito, o di differimento emanati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Centrale dell'Arma dei Carabinieri –
Centro Nazionale Amministrativo – Nucleo Relazioni con il Pubblico

Fatto

..... ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti:

a. dichiarazione del 16 aprile 2009, relativa alla posizione debitoria riferita all'atto di collocamento in congedo;

b. prospetto dimostrativo pertinente la sospensione del pagamento della pensione per un periodo di tre mesi a partire dal 28 novembre 2005, con l'indicazione dell'importo degli assegni percepiti ai sensi dell'art. 29 della legge n. 599 del 1954.

Chiede, inoltre, il ricorrente di conoscere il regolamento sulla base del quale calcolare gli interessi legali, a decorrere dal 25 agosto 2006.

Parte resistente, con provvedimento del 19 aprile u.s. ha accolto l'istanza di accesso ed ha invitato il ricorrente a recarsi personalmente, o di delegare una persona, presso gli uffici per potere acquisire copia dei chiesti documenti.

Il, con note del 26 e del 30 aprile, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere ottenere i documenti a mezzo del servizio postale, a proprie spese, ovvero per via telematica.

Specifica il ricorrente nel presente gravame di non potersi recare presso gli uffici di Palermo per ragioni familiari ed economiche; comunica, infatti di essere residente in provincia di Catania, ad una distanza di seicento chilometri da Palermo, che la madre è portatrice di handicap e necessita di un'assistenza continua e, infine, che l'attribuzione della delega ha un costo rilevante.

Avverso il silenzio contro la richiesta di invio di documenti mediante modalità telematiche o a mezzo posta, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di riesaminare la vicenda.

Diritto

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, la scrivente Commissione è competente a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego, espresso o taciti, o di differimenti emanati dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Nel caso di specie, l'amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai chiesti documenti, pertanto, il ricorso è inammissibile.

La scrivente, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza sulla piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 27 della legge n. 241 del 1990, osserva che la facoltà di ottenere copia di documenti amministrativi in formato elettronico è espressamente prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che rinvia all'art 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R.

n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica, ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al "codice dell'amministrazione digitale".

In particolare, il predetto codice, ove è raccolto per la prima volta in modo organico il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni nonché la disciplina dei fondamentali principi giuridici applicabili al documento informatico, sancisce in favore di cittadini ed imprese il diritto di chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 3); il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso mediante le tecnologie informatiche (art 4); il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni (art 6) nonché la possibilità per le singole amministrazioni di disciplinare "l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti... secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione" (art 52).

Inoltre, le singole amministrazioni, nell'esercizio dei poteri generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 1, co. 2 del suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono attenersi al contenuto minimo stabilito dal successivo art. 8 lett. c) e d) dello stesso regolamento, che riguardano, rispettivamente, l'ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ad informazioni contenute in strumenti informatici, da rilasciare anche su supporti forniti dal richiedente.

In base a tale quadro normativo, la Commissione è del parere che l'accesso in via telematica possa essere consentito, anche gratuitamente (ovvero prevedendo ad es. un corrispettivo fisso onnicomprensivo in relazione all'entità dei Mb trasmessi), mediante i supporti informatici personali dei richiedenti, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione, di cui all'art. 1 anzidetto, non abbia individuato i costi per tale forma di accesso (v. parere 8 settembre 2009)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"

Fatto

..... S.p.A. , dopo avere ricevuto la notifica del verbale di accertamento n. 93 del 2009 da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" – INPGI, con il quale parte resistente ha chiesto il pagamento di una somma pari a 82.043.00 euro, ha chiesto, tramite il legale rappresentante, di potere accedere alle dichiarazioni rese dai giornalisti,, e, dal grafico, dalla responsabile moda, nonché quelle eventuali rese da, e, Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per proporre un accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero per opporsi ad eventuali azioni ingiuntive.

Parte resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti in base al d.P.R. n. 352 del 1992, il quale sottrae all'accesso i documenti la cui divulgazione possa recare pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 757 del 1994, il quale esclude dall'accesso "i documenti relativi a notizie acquisite nel corso delle ispezioni quando dalla loro divulgazione possano derivare pressioni a carico dei lavoratori o di terzi, nonché i documenti relativi al lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, allorché dalla loro conoscenza possa derivare un pregiudizio al diritto alla riservatezza". L'amministrazione resistente richiama, poi, la circolare n. 70 del 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a tenore della quale "nessuna copia della dichiarazione spontanea potrà essere rilasciata al datore di lavoro e/o lavoratore che ne facciano richiesta" nonché l'art. 12, comma 11 del c.d. codice di comportamento del personale ispettivo (D.D. 20 aprile 2006). Conclude l'INPGI che, sulla base delle indicate disposizioni, l'accesso ai chiesti documenti può essere consentito solo in presenza di provvedimenti adottati dalla magistratura, dall'autorità giudiziaria, o da altri organi, amministrativi o giudiziari, abilitati ad acquisire copia per l'assolvimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, i verbali delle dichiarazioni assunte dagli ispettori presso i soggetti informati su fatti e circostanze inerenti l'espletamento delle attività ispettive possono essere dati in copia solo ai titolari di uno specifico interesse ad accedere, un eventuale utilizzo del documento difforme rispetto a quello dichiarato nell'istanza di accesso configurerebbe un'ipotesi non autorizzata di atti formati da pubblici ufficiali nel corso di un'indagine di polizia amministrativa.

Avverso il provvedimento di rigetto S.p.A. ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, nella memoria inviata a questa Commissione, dopo avere ribattuto alle motivazioni formulate dal ricorrente a sostegno del presente gravame,

ricorda il recente orientamento giurisprudenziale che sottrae dall'accesso i documenti acquisiti o formati dagli ispettori nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata.

Diritto

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti, anche, per tutelare il diritto alla riservatezza dei lavoratori. Tale motivazione è condivisibile e conforme al prevalente orientamento giurisprudenziale; si ricorda in proposito "la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza dei lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta, comunque, garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere" (C.d.S., Sez. VI, n. 1842 del 2008, in senso conforme C.d.S., Sez. VI, n. 736 del 2009). Pertanto il ricorso appare infondato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: P.A.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale di Istruzione Secondaria di 2°
grado

Fatto

La prof.ssa P.A., il 20 aprile u.s. a seguito del provvedimento di rideterminazione del punteggio della candidata M.M., inserita nella classe di concorso C070, ha presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente avente ad oggetto i seguenti documenti:

a. fonogrammi e/o telegrammi delle nuove convocazioni per la classe di concorso C070, consequenziali al provvedimento di rideterminazione del punteggio della prof.ssa M.M.;

b. tabella allegata all'O.M. 331 del 30 ottobre 1991, integrata e modificata dall'O.M. 375 del 30 novembre 1991;

c. attestato ENAIP di dattilografia autocertificato dalla prof.ssa M.M. nel modello A2 biennio 2009/2011 graduatoria di III fascia di circolo e di istituto.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente P.A., il 29 aprile, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Parte resistente, con memoria del 10 maggio, ha comunicato di ritenere il ricorso inammissibile perché presentato prima della scadenza del termine di trenta giorni per la formazione del silenzio rigetto. L'Istituto scolastico allega, poi, un provvedimento del 3 maggio, con il quale ha comunicato alla ricorrente di essere in attesa della decisione del Capo dello Stato, atteso che tale ricorso ha il medesimo contenuto dell'istanza del 30 aprile 2010, n. 2938/C1.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'amministrazione con provvedimento del 3 maggio ha comunicato alla ricorrente di essere in attesa della decisione del Capo dello Stato avente il medesimo oggetto dell'istanza del 30 aprile 2010, n. 2938/C1, non allegato alla memoria medesima.

L'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che il silenzio rigetto si forma decorso trenta giorni dall'istanza di accesso; poiché quest'ultima è del 20 aprile e considerato che il provvedimento di parte resistente del 3 maggio non è configurabile quale diniego, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale “.....”

Fatto

La professoressa, essendosi collocata per diversi anni al terzo posto della graduatoria di III fascia relativa ai lettori di lingua spagnola predisposta da parte resistente, è stata destinataria di contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto medesimo. A seguito dello slittamento dal terzo al quarto posto nella indicata graduatoria, conseguente all'inserimento della professoressa, ed al mancato conferimento di incarichi d'insegnamento, ha chiesto di potere accedere ai documenti dalla medesima prodotti. Specifica la ricorrente di volere verificare la completezza e regolarità della documentazione ed, eventualmente, tutelare i propri diritti ed interessi innanzi alle autorità giudiziarie competenti.

Avverso il silenzio rigetto, la professoressa, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'esibizione di chiesti documenti.

Parte resistente, con memoria del 18 maggio, ha comunicato di avere invitato più volte, sia mediante lettera raccomandata RR sia verbalmente, la ricorrente ed il suo legale rappresentante a recarsi presso gli uffici per acquisire copia dei chiesti documenti e di non avere ricevuto alcun cenno di riscontro.

Diritto

A seguito della memoria difensiva del 18 maggio con il quale parte resistente ha dichiarato di avere invitato la ricorrente ad acquisire copia dei chiesti documenti, la scrivente Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico Statale di Teramo

Fatto

La professoressa, in qualità di componente del collegio docenti, il 15 marzo u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. verbali dei consigli di classe delle 2° A, 3° B, 3° C svoltisi nei giorni 14, 16 e 18 dicembre 2009;
- b. verbali del collegio dei docenti dei giorni 5 e 8 febbraio 2010;
- c. regolamento d'Istituto;

La ricorrente, nella data su indicata, ribadisce di volere accedere al verbale n. 5 del collegio dei docenti, già chiesto con istanza del 2 febbraio.

Avverso il silenzio rigetto, la prof. ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, nella nota difensiva del 18 maggio, ha allegato il provvedimento del 16 marzo dal quale sembrerebbe consentire la sola visione di documenti e non anche l'estrazione di copia dei chiesti documenti. In ogni caso, non avendo la ricorrente allegato il provvedimento indicato il ricorso è inammissibile.

Diritto

L'art. 12, comma 4 lett. a), del d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato affinché alla scrivente Commissione siano forniti elementi utili al proprio convincimento. Non avendo la ricorrente assolto l'incombente il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri – Lombardia

Fatto

Il sig., carabiniere scelto effettivo presso il Comando legione carabinieri Emilia Romagna, in data 2 aprile u.s. ha chiesto di poter accedere ad una serie di documenti collegati e strumentali all'adozione di misure disciplinari emesse nei confronti dell'istante e successivamente annullate dal T.A.R. competente. Essendo attualmente pendente un giudizio sulla stessa vicenda dinanzi al Consiglio di Stato, il ha domandato i documenti ritenendoli necessari per poter ivi svolgere adeguatamente le proprie difese. Non avendo l'amministrazione dato riscontro nei trenta giorni successivi, in data 12 maggio il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 17 maggio il ricorrente, a seguito dell'avvenuto accesso ai documenti oggetto dell'istanza, ha rinunciato al ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della nota di rinuncia al ricorso di cui alle premesse in fatto a seguito dell'ostensione dei documenti domandati dal, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri – Lombardia

Fatto

Il sig., carabiniere scelto effettivo presso il Comando legione carabinieri Emilia Romagna, in data 24 febbraio ha chiesto di poter accedere ai documenti redatti successivamente alla sentenza del T.A.R. Lombardia che ha annullato provvedimenti disciplinari a carico dell'istante con particolare riferimento a quelli che hanno portato parte esistente ad appellare la menzionata decisione al Consiglio di Stato. Parte resistente, con nota del 24 marzo successivo ha negato l'accesso sostenendo che i documenti oggetto della domanda ostensiva costituiscono espressione di rapporti con l'Avvocatura dello Stato in ordine all'attività difensiva concernente il suddetto processo di appello. Contro tale determinazione, il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione il successivo 30 marzo chiedendone l'accoglimento. Con decisione resa nella seduta del 13 aprile u.s. la Commissione rigettava il ricorso ritenendo i documenti oggetto dell'istanza sottratti all'accesso in forza del d.P.C.M. n. 200 del 1996. Contro tale decisione il ha presentato in data 13 maggio istanza di riesame. Con nota del 18 maggio u.s. parte resistente si è opposta all'istanza di riesame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'impossibilità di tornare a pronunciarsi sulla decisione già resa in data 12 gennaio u.s. Al riguardo viene in rilievo l'articolo 25, comma 5, legge n. 241/90 il quale stabilisce che contro le determinazioni della Commissione è ammesso esclusivamente ricorso al T.A.R. competente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale – Reggio Calabria

Fatto

La sig.ra nel gennaio del 2000 ha chiesto a parte resistente il collocamento in pensione per malattia. A distanza di quasi dieci anni, non essendosi definita la propria posizione, la sig.ra ha sollecitato la chiusura del procedimento all'amministrazione. Quest'ultima, con nota del 7 gennaio 2010 ha risposto affermando la non titolarità del diritto all'ottenimento dei benefici di cui alla legge n. 335/95. Pertanto, in data 25 gennaio l'istante formulava domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento che la riguardava non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi. In data 16 aprile u.s. la sig.ra ha quindi presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, si osserva che tale termine è decorso, determinando l'irricevibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di Reggio Calabria

Fatto

Il sig. a seguito di istanza per il ricalcolo della propria pensione, ha formulato nei confronti di parte resistente istanza di accesso ai relativi documenti in data 22 febbraio 2010. L'INPS ha dato seguito alla domanda accogliendola, sia pure limitatamente alla sola visione dei documenti, invitando il richiedente a presentarsi presso i propri uffici il giorno 29 marzo 2010. Tale nota di accoglimento, tuttavia, è pervenuta al richiedente successivamente alla data indicata per esercitare il diritto di accesso. Riferisce il di aver allora inviato un fax all'amministrazione per ottenere un'altra data per esercitare il chiesto accesso senza ottenere risposta. Pertanto, in data 29 aprile si è rivolto alla scrivente Commissione invocandone l'intervento per dirimere la questione. In data 10 maggio parte resistente ha trasmesso nota difensiva rappresentando l'intenzione di voler riconvocare l'istante per consentirgli l'esercizio del diritto di accesso e che tutta la fattispecie è nata da un mero disguido.

Diritto

Alla luce della nota fatta pervenire da parte resistente il 10 maggio u.s. e di cui alle premesse in fatto la Commissione rileva il non luogo a provvedere. La fattispecie, invero, non integra gli estremi di un diniego tacito o espresso o di un differimento del diritto di accesso. Si osserva, ad ogni modo e al fine di evitare il ripetersi di accadimenti simili, che ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 l'atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l'indicazione di congruo un periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per estrarne copia.

PQM

La Commissione, letto il ricorso, dichiara non luogo a provvedere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Unione nazionale incremento razze equine

Fatto

Il sig., in data 22 febbraio u.s. ha formulato richiesta di accesso a documenti relativi ad una procedura concorsuale indetta da parte resistente e alla quale il richiedente ha preso parte. Il successivo 22 aprile, l'amministrazione ha consentito l'accesso tacendo, tuttavia, sulla richiesta di informazioni pure inoltrata dall'odierno ricorrente, in merito all'avvenuta o meno assunzione dei due vincitori del concorso e, in caso contrario, alle previsioni in ordine ai tempi di reclutamento. Contro tale implicito diniego, il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione il 26 aprile u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è infondato.

L'odierno ricorrente, invero, espressamente riferisce nell'atto introduttivo del presente procedimento che l'istanza sulla quale l'impugnato provvedimento non ha fornito riscontro era relativa a informazioni e non a documenti. Questi ultimi, d'altronde, sono stati esibiti al richiedente. Pertanto, trattandosi di informazioni e non di documenti amministrativi il gravame deve essere respinto, atteso che, ai sensi dell'art 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Ciò significa che qualora l'informazione non sia incorporata in una delle forme di manifestazione del documento amministrativo, la richiesta non può essere accolta.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale politiche di bilancio

Fatto

L'avv., avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli, riferisce di avere presentato in data 1 marzo 2010 istanza di accesso ad una serie di documenti relativi alle competenze ed agli onorari spettanti per legge agli avvocati dello Stato. In particolare ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti:

- 1) richiesta di riassegnazione delle somme versate nel capitolo 3518, capo X dello stato di previsione dell'entrata, relativa al 2° quadrimestre 2009, sia dei 3/10 che dei 7/10;
- 2) prospetto di riparto dei 7/10 relativo al periodo 1/5/09-31/8/09;
- 3) prospetto di riparto dei 3/10 relativo al periodo 1/5/09-31/8/09;
- 4) attestazioni ex d.P.R. n. 469/99 ai fini della riassegnazione ai sensi dell'art. 1 legge n. 559/93, relative a tutti i suindicati riparti quadrimestrali;
- 5) attestazioni ex d.P.R. n. 469/99 ai fini della riassegnazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, legge n. 468/78, relative a tutti i suindicati riparti quadrimestrali;
- 6) autorizzazione al pagamento sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, presso la Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Napoli, degli importi relativi ai 3/10 ed ai 7/10 del quadrimestre 2/09;
- 7) note di riscontro e provvedimenti adottati da codesta Ragioneria generale, in merito alle suindicate richieste di riassegnazione;
- 8) circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza n. 5 del 22 gennaio 1994;
- 9) decreti di riassegnazione sul suindicato capitolo di spesa, relativi sia ai 3/10 che ai 7/10 del quadrimestre 2/09.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla suddetta istanza per cui, in data 26 aprile 2010, l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso, concernendo le modalità di formazione dei compensi spettanti agli avvocati dello Stato, riguarda direttamente il richiedente attesa la mancata corresponsione delle somme al medesimo spettanti per il secondo quadrimestre dello scorso anno.

Tale profilo consente di affermare l'illegittimità del diniego silenzioso opposto alla domanda di accesso dell'odierno ricorrente. Pertanto, non ravvisandosi in astratto fattispecie di esclusione rispetto alla tipologia documentale domandata dall'avv., il gravame deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto – Gaeta

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato in data 10 marzo 2010 domanda di accesso agli atti del procedimento relativi alla concessione demaniale rilasciata al sig. sullo specchio d'acqua e relativo pontile in ordine al quale vi è un contenzioso tra il richiedente e il controinteressato. Parte resistente in data 17 marzo ha eccepito all'istante l'incompletezza della domanda di accesso a seguito della quale il richiedente, in data 22 marzo, ha provveduto nei termini richiesti dall'amministrazione. Non avendo successivamente ottenuto riscontro, in data 29 aprile u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 maggio parte resistente ha trasmesso nota difensiva chiedendo il rigetto del gravame e eccependo l'erroneità della prospettazione del ricorrente sotto il profilo della mancata risposta all'istanza di accesso presentata dall'.....

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al sig. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il sig. in data 17 marzo 2010 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia del verbale della riunione tenutasi nel dicembre del 2007 nel corso della quale è stata esaminata la posizione del richiedente le cui risultanze, a dire del richiedente, sarebbero state poste a fondamento di atti di diniego in ordine alla riassunzione in servizio dell'..... L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi; pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l'..... in data 4 maggio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre dubbi, essendo il documento oggetto dell'istanza relativo a procedimento concernente la posizione giuridica dello stesso richiedente. Non ravvisandosi, pertanto, alcun motivo per negare l'accesso alla documentazione richiesta, il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: RS Srl

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato territoriale Lazio

Fatto

Il sig., legale rappresentante di RS Srl, difeso e rappresentato dall'avv., riferisce di aver presentato in data 5 marzo 2010 domanda di accesso agli atti del procedimento relativi al nulla osta per l'impianto che consente di trasmettere all'emittente nazionale RKK in danno dell'istante. Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il silenzio venutosi a formare, il 3 maggio u.s. RS ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nell'atto introduttivo il ricorrente menziona RKK quale ipotetico controniteressato. Con nota del 24 maggio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso una nota nella quale fa presente di aver invitato la ricorrente, con provvedimento dell'11 maggio, ad esercitare l'accesso con contestuale invito a presentarsi presso gli uffici del dicastero il giorno 19 maggio.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota difensiva di parte resistente, osserva quanto segue.

Dal tenore della memoria si evince la chiara intenzione del Ministero di concedere l'accesso alla ricorrente. L'invito rivolto a quest'ultima è, in tal senso, inequivocabile. Tuttavia, considerato che il fax di accoglimento dell'istanza di accesso è datato 11 maggio e che l'invito a presentarsi presso gli uffici dell'amministrazione contemplava la data del 19 maggio, questa Commissione chiede di conoscere se effettivamente i rappresentanti di RS abbiano raccolto il suddetto invito, soddisfacendo, così la pretesa ostensiva. Di tale profilo, invero, la Commissione non ha alcuna prova, non essendole stato comunicato, oltre che da parte resistente, nemmeno da parte ricorrente. Resta inteso che, nelle more dell'acquisizione della suddetta informazione, il termine per la decisione resta interrotto, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento interno della Commissione.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Centro selezione addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di Taranto

Fatto

Il signor è stato convocato a visita in data 23 febbraio 2009 in qualità di aspirante volontario in ferma prefissata dal Centro selezione addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di Taranto, che lo ha giudicato in data 30 aprile 2009 come non idoneo per “note d’insicurezza ed emotività”.

Il 5 giugno il ricorrente ha presentato istanza, protocollata dall’amministrazione il 9 giugno, di rilascio di copia del referto della visita psichiatrica attestante l’esito degli accertamenti. L’amministrazione ha inviato la documentazione richiesta il 15 luglio 2009.

L’11 settembre 2009 il ha richiesto copia del certificato di visita medica a firma dott.ssa L’amministrazione ha inviato la documentazione richiesta il 13 ottobre 2009.

Il 9 novembre 2009 il ha richiesto copia dei test psichiatrici, psicologici e della personalità da lui stesso compilati, precisando essere motivo della richiesta la necessità dell’accesso agli atti ai fini della presentazione di eventuali ricorsi e avendo egli già promosso istanza di riesame in autotutela e ricorso straordinario al Capo dello Stato. L’amministrazione ha risposto il 7 gennaio 2010, inviando però solo copia del referto e di una scheda dei test.

Il 20 gennaio ha rinnovato la richiesta di accesso a tutti i test psichiatrici, psicologici e della personalità da lui stesso compilati.

Parte resistente ne ha informato la Direzione generale per il personale militare – 1° reparto reclutamento – 3° divisione reclutamento VFP1 – sezione contenzioso, che ha risposto all’amministrazione il 23 febbraio 2010 di permettere visione di quanto richiesto, ma non estrazione di copia, trattandosi di documento protetti da copyright e licenza d’uso in favore della società che li ha predisposti, ai sensi dell’all. 3, n. 1 e 7 del D.M. n. 159/95, e avendo l’amministrazione stessa obblighi di non divulgazione derivanti dai vincoli contrattuali intercorsi con la società che predispone i test.

L’Amministrazione il 23 febbraio 2010 ha invitato il a prendere visione dei documenti richiesti ma non ha permesso estrarne copia, per i motivi esposti al punto precedente.

Il con istanza del 4 marzo 2010, agli atti dell’amministrazione il 10 marzo, si è opposto alla decisione dell’amministrazione, rinnovando la richiesta di estrarre copia dei documenti richiesti.

L’amministrazione il 16 marzo 2010 ha richiesto parere alla Direzione generale per il personale militare – 1° reparto reclutamento – 3° divisione reclutamento VFP1 – sezione contenzioso.

Parte resistente ha fatto pervenire due memorie, l’una del 31 marzo dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, l’altra dell’1 aprile dal Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina

militare di Taranto, in cui viene ripercorso il procedimento e precisato che l'amministrazione non ha concesso l'estrazione di copia dei documenti richiesti secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 519/95 all'allegato 3 n. 1 e 7, che salvaguarda la riservatezza di persone gruppi e imprese prevedendo 50 anni quale periodo massimo di sottrazione all'accesso degli elementi informativi delle selezioni psico-attitudinali, la cui conoscenza possa ledere il diritto d'autore e la licenza d'uso in favore della società che li ha predisposti. Sostiene inoltre la memoria dell'amministrazione che l'art. 8 del d.P.R. n. 352/92 prevedrebbe l' "accesso attenuato" nella forma della sola visione degli atti dei procedimenti amministrativi.

La Commissione, nella seduta del 13 aprile 2010, ha rilevato preliminarmente la necessità che fosse instaurato il contraddittorio nei confronti della controinteressata società che ha predisposto i test psico-attitudinali, cui non risultava essere stata comunicata l'istanza di accesso, invitando contestualmente l'Amministrazione a fornire la prova della notificazione del ricorso alla contro interessata.

Nota del a questa Commissione datata 14 maggio 2010 precisa di essere stato il ricorrente escluso dall'arruolamento per VFP1 con provvedimento del 23 febbraio 2009 per non aver prodotto la certificazione sanitaria ex art. 9 all. 2 par. 1 c. a) del bando di arruolamento, di aver quindi egli fatto ricorso il 25 febbraio 2009, e di essere stato riammesso all'arruolamento con provvedimento del Ministero della difesa dell'1 aprile 2009, e inoltre richiama una pronuncia del Consiglio di stato sull'inidoneità della visione di documenti senza possibilità di copia a tutelare la riservatezza.

Il Centro selezione addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di Taranto ha inviato il 17 maggio 2010 comunicazione a questa Commissione dell'avvenuta notifica.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.

È illegittimo il diniego di accesso opposto all'interessato rispetto al questionario e al modulo di risposta dei test relativi alla propria prova concorsuale scritta al fine di verificare la correttezza del punteggio o del giudizio assegnato, giustificato dal fine di tutelare i diritti riguardanti la proprietà intellettuale, ai sensi dell'allegato 3, n. 1 e 7, del D.M. 519 del 1995. Infatti il ricorrente, quale partecipante alla procedura in esame, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti e tale interesse prevale sul diritto di autore della società che ha redatto il test, in quanto quest'ultimo è tutelato dalla normativa secondaria, implicata dall'amministrazione ai soli fini della riservatezza. Riservatezza la cui tutela appare recessiva di fronte a un accesso funzionale, come nel caso dell'odierno gravame, all'esercizio del diritto di difesa.

Né appare legittimo concedere la visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell'art. 25 c. 1 della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e dalla lettura dell'art. 22 c. 1 lett. a) della legge n. 241 del 1990, il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l'accesso induce a ritenere superata la concezione dell'accesso attenuato consistente nella sola visione dell'atto,

asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212). A riprova di ciò, il limite contenuto nell'art. 8 c. 5, dell'abrogato d.P.R. n. 352/92, relativo alla sola visione del documento in presenza di controinteressati, non compare più nel d.P.R. n. 184/2006; in particolare l'art. 10, nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rinvia puramente e semplicemente all'art. 24 della legge. Quest'ultima disposizione, in caso di conflitto tra accesso e privacy, non distingue più tra visione ed estrazione di copia, al contrario, il c. 7 stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso (e non più la sola visione dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. Ciò consente altresì di ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Tanto più che, nel caso odierno, la limitazione dell'accesso alla sola visione dei documenti, mentre non soddisfa le esigenze del diritto di difesa del ricorrente, non è idonea neppure a tutelare la riservatezza della ditta controinteressata, in quanto l'istante viene in ogni caso a conoscenza del contenuto del documento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: prof. geol.

contro

Amministrazione resistente: EPAP – Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale

Fatto

Il professore geologo in qualità di iscritto e per comprendere le cause dei ritardi nell'invio del materiale per l'esercizio del diritto di voto nell'ambito delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell'EPAP ha presentato il 18 marzo 2010 richiesta di accesso alla determina presidenziale 17 marzo 2010 di prolungamento dei termini delle elezioni.

L'Amministrazione ha negato l'accesso con nota dell'8 aprile 2010 eccependo carenza di interesse.

Contro tale diniego il professore il 3 maggio 2010 ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendone l'accoglimento e dichiarando inoltre di avere un interesse concreto e attuale all'accesso poiché a causa del ritardo nell'invio del materiale non ha potuto votare, e che la richiesta è collegata a una situazione giuridicamente collegata poiché sta valutando di intraprendere un'azione legale per il fatto di essere stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di voto.

Parte resistente ha fatto pervenire il 18 maggio 2010 a questa Commissione una memoria che chiede il respingimento del ricorso odierno, ritenuto mezzo di indagine e controllo dell'operato dell'EPAP, con le seguenti motivazioni:

- l'istanza di accesso, in veste di elettore, del professore, è da respingere per carenza di interesse, perché immaginare un potere di azione legale in conseguenza dell'impossibilità di esercitare il diritto di voto da parte dell'elettore, significherebbe eccedere la dimensione del diritto di accesso e intralciare l'Amministrazione nella sua azione gestoria;

- in materia di legittimazione ad agire in giudizio la regola fondamentale è quella stabilita dall'art. 81 del codice di procedura civile, secondo cui bisogna essere portatori di un interesse personale proprio, salvo i casi in cui la legge espressamente preveda la legittimazione a difendere interessi altrui o collettivi o generali, e quindi l'elettore, nel procedimento per il rinnovo degli organi dell'EPAP, non ha un interesse proprio a impugnare i risultati elettorali;

- in ogni caso il diritto di voto del professore non è stato leso, sia perché egli non ha presentato reclamo secondo quanto previsto dal regolamento elettorale dell'Ente, sia perché le norme dell'Ente non tutelano la posizione giuridica del singolo elettore in quanto tale ma quella di almeno un quarto del corpo elettorale.

Diritto

La Commissione ritiene che il ricorso vada accolto e osserva quanto segue.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta deve limitarsi a effettuare le valutazioni richieste dalla legge, e in particolare deve verificare la sussistenza di un

interesse concreto, diretto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, quale, nel caso odierno, la qualità di iscritto all'ente che si sia trovato nell'impossibilità di esercitare il proprio diritto di voto, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'art. 24 legge n. 241/90.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non ha una funzione meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, bensì valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo, atteso che la posizione che legittima l'accesso non deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero al ricorso contro l'atto lesivo della posizione soggettiva vantata, intendendo il legislatore assicurare all'amministrato, con l'introduzione dell'*actio ad exhibendum*, la trasparenza della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo, con la conseguenza che l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi a incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo (T.A.R. Lombardia, Sez. III, sent. n. 859 del 4 aprile 2006).

L'accesso ai documenti va consentito, quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine all'ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere (T.A.R. Puglia, Sez. I, sent. n. 1612 del 5 maggio 2006).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Reggio Emilia

Fatto

L'avvocata , in qualità di legale del signor , ha presentato l'1 aprile alla Prefettura di Reggio Emilia richiesta di accesso agli atti relativi al divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplosivi, al fine di avviare il procedimento amministrativo di revisione del divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplosivi.

In assenza di risposta dell'Amministrazione parte ricorrente il 4 maggio 2010 si è rivolta a questa Commissione, chiedendo che riesami il caso e assuma le conseguenti determinazioni.

L'8 maggio 2010 parte ricorrente ha comunicato alla Commissione di aver ottenuto l'accesso agli atti richiesti, e il 14 maggio una comunicazione dell'Amministrazione a questa Commissione lo ha confermato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: maresciallo capo

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia

Fatto

Il maresciallo capo ha partecipato alla procedura di avanzamento a maresciallo sostituto ufficiale di pubblica sicurezza aliquota 31 dicembre 2008, ma non è passato di grado per un solo centesimo di punto.

Al fine di valutare la correttezza del punteggio attribuitogli e la fattibilità dell'impugnazione dell'atto che lo esclude dall'avanzamento ha presentato il 23 dicembre 2009 alla Commissione di valutazione istanza di accesso alla scheda anagrafica individuale compilata per la procedura di valutazione e il verbale relativo al computo dei punteggi attribuiti. La Commissione di valutazione ha rimesso la questione al Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, che il 19 gennaio 2010 ha negato l'esistenza di detti documenti, nella forma richiesta.

Il 10 febbraio 2010 il maresciallo capo ha prodotto nuova istanza di accesso sia alla Commissione di valutazione sia al Ministero della difesa richiedendo accesso a tutta la documentazione relativa alla formulazione del giudizio di idoneità e al punteggio assegnato al medesimo compresi i verbali e/o i giudizi di merito espressi dai componenti della Commissione di valutazione per ciascuno degli elementi previsti alle lettere a), b) e c) dell'art. 35 della legge n. 212/83 nonché agli atti concernenti la fissazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi ai valutandi e al verbale n. 477 del 17 novembre 2009 di valutazione dei marescialli capo.

La Commissione di valutazione ha rimesso la richiesta al Ministero della difesa, che con nota trasmessa il 31 marzo 2010 la ha accolta con riferimento alla documentazione relativa alla formazione del giudizio e in possesso del Ministero, ovvero il verbale di valutazione nella parte dei punteggi attribuiti al ricorrente ex art. 35 legge n. 212/83, aggiungendo che le modalità e i criteri di valutazione sono quelli riportati alle lettere a), b) e c) del citato art. 35 legge n. 212/83, che i giudizi di idoneità sono formulati sulla base degli elementi che risultano dalla documentazione personale dei candidati, non detenuta dal Ministero, e che il maresciallo capo ha diritto ad accedere in ogni momento, tramite istanza anche informale al comando di appartenenza, alla propria documentazione personale.

Non ritenendo soddisfatta la richiesta ostensiva del 10 febbraio per quanto riguarda la documentazione relativa alla formulazione del giudizio di idoneità, i verbali e/o i giudizi di merito espressi dai componenti della Commissione di valutazione per ciascuno degli elementi previsti alle lettere a), b) e c) dell'art. 35 della legge n. 212/83 e gli atti concernenti la fissazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi ai valutandi, il maresciallo capo è ricorso il 26 aprile 2010 a questa Commissione perché valutato l'asserito silenzio dell'Amministrazione assuma le necessarie determinazioni.

Il 24 maggio parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria, in cui sostiene la tardività del ricorso, se avverso la risposta del 19 gennaio

2010, e comunque l'infondatezza del ricorso per il resto, essendo stato negato accesso solo a documenti che non esistono effettivamente.

Diritto

La Commissione osserva che l'Amministrazione non ha opposto alcun silenzio alla richiesta di accesso, avendo di fatto dato riscontro positivo a tutte le richieste del ricorrente, relativamente ai documenti effettivamente esistenti, in considerazione del fatto che il diritto di accesso può essere esercitato solo nei confronti dei documenti effettivamente detenuti dall'Amministrazione, così come previsto dall'art. 22 c. 1 lett. d) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: USL 3 Pistoia

Fatto

Il signor ha presentato il 9 marzo 2010 alla centrale operativa 118 della USL 3 di Pistoia richiesta di accesso ai seguenti documenti:

- dispatch dell'emergenza con indicazione dei dati e dei numeri telefonici di colui/coloro che hanno attivato l'emergenza;
- la storia dell'evento;
- la scheda di accompagnamento paziente;
- il foglio di viaggio del mezzo;

relativi all'intervento di soccorso effettuato dall'amministrazione resistente il 20 settembre 2009 in occasione di un sinistro riguardante il ricorrente, al fine di ottenere risarcimento dei danni riportati nel sinistro.

L'Amministrazione ha risposto il 19 marzo 2010 concedendo accesso a tutta la documentazione tranne al numero di telefono del richiedente il soccorso.

Contro tale parziale diniego il signor ha presentato il 4 maggio 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 14 maggio 2010 parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria in cui eccepisce vizio di incompetenza dell'organismo adito, espone i motivi del parziale diniego, ed esprime interesse riguardo un eventuale parere sulla fattispecie oggetto del ricorso che la Commissione voglia emettere.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso la USL 3 di Pistoia.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

È fatta salva la possibilità dell'amministrazione di richiedere, in altra sede, il parere della Commissione sulla fattispecie in oggetto, altrimenti non esaminabile nel merito in veste di ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: m.a.s.u.p.s.

contro

Amministrazione resistente: Legione carabinieri Lazio – compagnia di Ronciglione

Fatto

Il maresciallo ha presentato il 25 marzo 2010 alla Legione carabinieri Lazio – compagnia di Ronciglione richiesta di accesso ai seguenti atti:

- documentazione caratteristica a decorrere dall'11 febbraio 2000 sino al 29 settembre 2009;
- esposti, anonimi e non, a suo carico, a decorrere dal 30 settembre 2008 fino al 29 settembre 2009;
- eventuali proposte di trasferimento redatte a suo carico a partire dal 30 settembre 2008 fino al 29 settembre 2009, nonché le decisioni assunte in merito alle stesse;

in quanto connessi al ricorso dal medesimo presentato alla Direzione generale personale militare avverso la scheda valutativa mod. B n. 62 per il periodo 30 settembre 2008 – 30 settembre 2009, poiché, essendo passato, in tale lasso di tempo, il giudizio sul ricorrente da eccellente a superiore alla media, egli ritiene siano stati inoltrati scritti anonimi e non a suo carico, e poiché, essendo stato più volte interpellato dai comandi superiori per un trasferimento a domanda, ritiene sia stata avviata la procedura per il suo trasferimento.

Parte resistente ha negato i chiesti documenti il 22 aprile 2010, sostenendo che la richiesta, così come formulata, configuri un tentativo di controllo generalizzato della pubblica amministrazione, e che la richiesta sia carente di interesse, atteso che i documenti richiesti non sono fra quelli considerati nella valutazione dei subordinati, e comunicando inoltre di aver trasmesso per competenza all'Ufficio personale della legione carabinieri Lazio l'istanza di accesso ai documenti caratteristici.

Contro il diniego della Compagnia di Ronciglione della legione carabinieri Lazio il ha presentato il 28 aprile 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendo che riesaminato il caso assuma le conseguenti determinazioni.

Il 18 maggio 2010 parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva, in cui sostiene l'irrilevanza dei documenti richiesti ai fini della tutela della posizione giuridica del ricorrente, dato che esposti e proposte di trasferimento non influiscono nella valutazione dei subordinati, e l'insufficiente indicazione dei documenti, tale da non consentire un'agevole identificazione degli stessi.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.

Parte resistente riporta, quale motivo del diniego di accesso agli atti, la mancata incidenza dei documenti richiesti nella sfera giuridica del richiedente, non essendo stati

rilevanti ai fini del procedimento di valutazione. Questa motivazione, tuttavia, non appare pertinente alla fattispecie odierna.

I documenti componenti il fascicolo personale del ricorrente, quali esposti o scritti, sono accessibili; costante giurisprudenza ha affermato che “il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l’altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto e immediato interesse (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727). Ciò equivale ad affermare che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l’accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego” (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691).

È però ugualmente illegittimo il diniego di accesso avente per oggetto un documento in possesso dell’amministrazione, quale ad esempio un esposto, che non sia stato inserito nel fascicolo personale del dipendente né sia sfociato in un provvedimento amministrativo tale da incidere nella sfera giuridica dell’interessato, atteso che ciò non è sufficiente a giustificare il detto diniego, laddove il documento contenga elementi negativi nei confronti del richiedente (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, sent. del 21 giugno 2006, n. 117).

Inoltre il destinatario di un provvedimento amministrativo in corso di formazione ha interesse ad accedere alla documentazione riguardante il relativo procedimento anche quando questo, come nel caso di un procedimento privo di esito di trasferimento di un pubblico dipendente, si sia chiuso senza l’emanazione dell’atto finale (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. I, sent. del 20 dicembre 2005, n. 5610).

I documenti oggetto di richiesta di accesso nell’odierno ricorso, infine, appaiono indicati in modo sufficientemente puntuale, non sussistendo in capo al richiedente l’obbligo di specificare l’indicazione degli estremi di protocollo o della data esatta di ciascuno degli atti richiesti, qualora non ne sia a conoscenza (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. VI, sent. del 7 aprile 2010, n. 01962).

Tanto premesso, dato che ex art. 2 d.P.R. n. 184/2006 “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione”, e dato che dalla memoria dell’amministrazione non è desumibile con certezza l’esistenza dei documenti, si applica solo al caso in cui effettivamente gli atti richiesti esistano.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: signora

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sestri S.p.A.

Fatto

La signora, in quanto destinataria di alcune cartelle esattoriali, ha presentato il 10 luglio 2009, il 14 dicembre 2010 e il 22 gennaio 2010 a Equitalia Sestri S.p.A. di Genova richiesta di accesso alle stesse cartelle, corredate di relata di notifica nonché di fotocopia delle ricevute di invio delle relative raccomandate e degli avvisi di ricevimento.

Contro il silenzio dell'Amministrazione l'8 maggio 2010 la signora ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo che assuma i provvedimenti del caso.

Il 18 maggio 2010 l'amministrazione ha inviato a questa Commissione copia dei documenti richiesti.

Diritto

La Commissione rileva quanto segue.

Nonostante la signora abbia presentato l'odierno ricorso tardivamente, fatto che pure varrebbe a dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, l'amministrazione resistente, con la memoria inviata, dimostra la volontà di concedere l'accesso ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, demandando alla Segreteria di trasmettere alla ricorrente copia degli allegati alla memoria dell'amministrazione del 18 maggio 2010.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Palermo

Fatto

La docente il 9 marzo 2010 ha presentato all' Ufficio scolastico provinciale di Palermo richiesta di accesso ai titoli culturali e di servizio di alcuni docenti, inseriti come lei nella graduatoria dei docenti di sostegno AD03, e risultati destinatari dei provvedimenti di conferimento di incarichi di supplenza nell'anno scolastico in corso, per valutare la correttezza delle assegnazioni.

Il 10 maggio 2010, ancorché dall'Amministrazione le fosse stata comunicata la notificazione della richiesta di accesso ai contro interessati, la signora ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo che assuma i provvedimenti del caso.

Il 12 maggio 2010 l'Amministrazione ha comunicato a questa Commissione di aver concesso alla ricorrente di accedere agli atti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.